

Richiesta di variazione del regime di part-time in corso d'anno scolastico...

Data: 02/03/2021

Area Tematica: Personale a.t.a.

Argomenti: ♦ Personale/ATA: part-time

Keywords:

#pbb #tempo #parttime #domanda #sidi #trasformazione #regime #variazione #dotazione #rientro #rapporto

Domanda

Buongiorno, un'assistente amministrativa da 3 anni ha un regime di part-time verticale per cui lavora dal 1 settembre al 28 febbraio a tempo pieno e si assenta negli altri sei mesi. Questo è il quarto anno e tra due settimane dovrebbe sospendere l'attività lavorativa fino al prossimo 1° settembre.

La signora vorrebbe modificare il regime di part time già dal 1° marzo e come Dirigente Scolastico io non ho difficoltà a dichiarare che ci sono esigenze di funzionamento e di continuità che giustificano la permanenza in servizio.

La norma consente una modifica del regime di part-time in tal senso nell'anno in corso?

Se sì, mi potete dare gli estremi?

Grazie.

Risposta

Il tempo parziale può essere realizzato:

- a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
- c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lgs. 25/02/2000, n. 61.

Il part-time ciclico altro non è che una prestazione lavorativa a tempo parziale con modalità di tipo verticale. Tale attività lavorativa, infatti, si può concentrare con due diverse modalità, in tutti i giorni lavorativi, solo alcuni mesi dell'anno, come nel caso specifico, oppure, soltanto in alcune settimane o in alcuni giorni della settimana.

Trattasi, in definitiva di un part-time che prevede un'attività lavorativa svolta solo in determinati periodi (solitamente per 6 mesi su 12 come per l'appunto nel caso di specie).

Per quanto concerne la durata del part time:

- al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part-time;

- il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto;

- è possibile ritornare a tempo pieno, al termine del primo anno, previa presentazione della domanda in presenza di particolari situazioni che devono essere adeguatamente motivate.

Il 15 marzo 2021 scade il termine per la presentazione delle domande di rientro al tempo pieno, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell'orario e/o della tipologia dell'attuale rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'anno scorso, stante la piena fase dell'emergenza epidemiologica, il termine fu rinviato al 15 aprile, mentre per quest'anno non è stata comunicata ancora alcuna variazione.

I Dirigenti Scolastici devono esaminare le domande e, dopo aver accertato la funzionalità dell'orario prescelto dagli interessati, dovranno procedere all'acquisizione al SIDI della domanda medesima, utilizzando il seguente percorso: «Fascicolo personale scuola - personale scuola - personale comparto scuola - gestione posizione di stato - trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale - acquisire domanda».

Le domande dovranno poi essere trasmesse in copia all'Ambito Territoriale unitamente al parere favorevole del Dirigente Scolastico. Eventuali pareri negativi dovranno essere espressi con una dettagliata e motivata dichiarazione.

Gli originali delle domande dovranno essere trattenuti dalle Istituzioni scolastiche per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale che, si ricorda, potrà avvenire solo dopo la pubblicazione da parte dell'AT dell'elenco dei dipendenti aventi titolo alla stipula del contratto part-time.

Infatti, ai sensi del CCNL 2007, possono essere accolte domande nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

Ricordiamo che, qualora non venga presentata domanda di rientro a tempo pieno, il rapporto di lavoro a tempo parziale di coloro che già ne usufruiscono si considera automaticamente prorogato.

Forniamo il seguente quadro di sintesi sugli adempimenti delle scuole.

− La scuola riceve le domande da parte del personale interessato

− Le richieste dovranno essere trasmesse all'Ufficio Scolastico Territoriale, corredate dal prescritto parere favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73, D.L. n. 112/08 convertito in Legge n. 133 del 06 agosto 2008). Eventuali pareri negativi devono essere espressi con dettagliata e adeguata motivazione

− L'Ambito Territoriale competente pubblica gli elenchi di coloro che sono stati ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro, nel limite del 25% della dotazione organica provinciale nel limite del 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo

− La stipula del contratto è a cura del Dirigente Scolastico, appena ricevuta comunicazione dell'accoglimento dell'istanza

Riepiloghiamo gli adempimenti in riferimento alle diverse fattispecie (cfr USR Veneto - Nota 13 febbraio 2020, n. 1827; A.T. Milano 1 febbraio 2021 n. 1351).

1. Nuove domande di part-time: le Istituzioni scolastiche acquisiranno a SIDI, al percorso Fascicolo personale scuola/Personale Scuola/Personale comparto scuola/Gestione posizioni di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale/Acquisire domande, tutte le nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate entro i termini. Gli originali delle predette istanze dovranno essere trattenuti dalle scuole per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro a tempo parziale. Una copia delle domande presentate dovrà essere trasmessa all'AT per l'acquisizione a SIDI del relativo contratto. Si ricorda che il contratto di part-time è di durata minima biennale e che, in assenza di diversa comunicazione da parte dell'interessato, si intende automaticamente prorogato di biennio in biennio (cfr. nota USR Veneto n. 8931 del 19/06/2012). Considerato che le domande potranno essere accolte nel rispetto del contingente, fissato al 25% della dotazione organica di ciascuna classe di concorso o profilo professionale, come previsto dall'art. 39 del CCNL del 29/11/2007 sarà cura dell'AT comunicare l'accoglimento delle domande tramite la pubblicazione degli elenchi, suddivisi per classi di concorso o profilo professionale, successivamente alla definizione degli organici dell'A.S. 2021/22.

2. Rientro a tempo pieno: il rientro a tempo pieno va esplicitamente richiesto. In caso di rientro da part-time a tempo pieno, la chiusura del contratto a SIDI sarà effettuata dall'AT, mentre rimane di competenza delle istituzioni scolastiche la predisposizione del contratto cartaceo di rientro in regime di full time; le eventuali domande di personale che intende rientrare a tempo pieno solamente dopo un anno di rapporto di lavoro in regime di part time (art. 11 dell'O.M. n. 446/97), possono essere accolte sulla base di motivate esigenze che dovranno essere documentate anche alla Ragioneria Territoriale.

3. Variazione orario part-time (ipotesi di cui al quesito) : il personale già collocato in regime di part-time che intende modificare il proprio orario di servizio per motivi personali, deve presentare apposita richiesta al Dirigente dell'Ambito Territoriale entro i termini previsti. Copia del contratto di variazione oraria predisposto dalle Istituzioni scolastiche dovrà essere spedita all'AT, che provvederà ad aggiornare a SIDI il contratto già acquisito; per il solo personale docente di scuola secondaria di I e II grado che non intenda in maniera volontaria cambiare il proprio orario di servizio, ma la cui modifica dovesse rendersi necessaria per garantire l'unicità dell'insegnamento, il numero di ore di servizio sarà concordato dal Dirigente Scolastico e dal docente e comunicato all'AT (anche in questo caso dovrà essere trasmessa copia del contratto di variazione oraria) in tempo utile per le operazioni di mobilità in organico di fatto (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

Pertanto, il dipendente di cui al quesito può chiedere la variazione del part-time entro la scadenza del 15 marzo 2021 ma questa comunque avrà sempre decorrenza dall'inizio del nuovo anno scolastico.

titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.